

FORUM TEAM

Legal Healthcare

Avv. Alberto Polini
Avv. Antonella Blasi

Roma, 10 dicembre 2024

Oggetto: Comunicazione su 4% (opzione tetto 5/10%) E.N.P.A.M.

Spett.le Soc.
STRUTTURE ACCREDITATE
Ricorrenti
Loro Sedi

Egr. Sig.ri
MEDICI ricorrenti
Loro residenza

Alla cortese attenzione del legale rappresentante e dei Medici

Lettera via e-mail

Gentili Dottoresse, Egregi Dottori,

alla luce delle innumerevoli richieste di chiarimenti ricevute, in merito alla questione in oggetto, si evidenzia quanto segue.

1) Sulla valenza dell'Ordinanza Cautelare del T.A.R. Lazio:

in data 11 gennaio 2024, il T.A.R. Lazio, Sezione Quinta, con ordinanza n. 58/2024, ha così statuito: “ *P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe e, per l'effetto: a) sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione; b) fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 marzo 2024; c) compensa tra le parti le spese della presente fase. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024*”.

In forza dell'ordinanza sopra riportata (n. 58/2024) l'efficacia della Delibera n. 64/2022 è attualmente sospesa e pertanto le strutture accreditate non possono trattenere e versare alcuna somma ad alcun titolo.

Piazzale Clodio n. 1
00195 – ROMA
previdenzialemedici@gmail.com

Il termine indicato dalla Fondazione E.N.P.A.M. (20 dicembre 2024) alle stesse, per tali incombenti, è da ritenersi privo di qualsiasi fondamento giuridico e pertanto “tamquam non esset”.

2) Sul rilascio del DURC alle strutture accreditate:

si legge nel D.M. 30 gennaio 2015 che la regolarità sussiste comunque in caso di "*crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso*" e di "*crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza*" (art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015).

Peraltro, la sopra esposta normativa è stata recentemente citata anche dall’Aduanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 3234/2024, ha ribadito come “*Va osservato al riguardo come previsioni di analogo significato siano contenute nell’attuale decreto ministeriale in materia di Durc (i.e., d.m. 30 gennaio 2015), il cui art. 3, comma 2, stabilisce che “La regolarità sussiste comunque in caso di: [...] d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza (n.d.r. enfasi aggiunta), salva l’ipotesi cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”. In tale prospettiva, la pendenza di un contenzioso amministrativo (sino alla decisione di rigetto), così come di un contenzioso giudiziario (fino al passaggio in giudicato della sentenza) impedisce il rilascio di Durc negativo”.*

Appare pertanto evidente come, sotto questo profilo, alcun danno potrebbe essere recato alle strutture (attuali ricorrenti) sino alla definizione del giudizio, in assenza del versamento.

La pendenza del contenzioso giudiziario nella materia de qua con riferimento al DURC produrrà le condizioni di rilascio della certificazione sino al passaggio in giudicato delle sentenze che concluderanno detto contenzioso.

3)Sulle sanzioni:

rammentiamo alle strutture che non è prevista una sanzione espressa al mancato versamento.

La dicitura riportata sul sito E.N.P.A.M. (pagina titolo: Versare il 2% e il 4% del fatturato - Sanzioni):“*Per le società che pagano in ritardo o non fanno la dichiarazione è previsto il regime sanzionatorio in base all’articolo 116, commi 8 e seguenti della legge n. 388 del 23 dicembre 2000”.*

Ovviamente tale previsione è rivolta al contributo del 2% (unico direttamente in capo alle Società accreditate), non può essere esteso al contributo del 4% (opzione tetto

5/10%), ove le Società accreditate non sono i soggetti diretti ed obbligati (per Legge) al versamento del contributo previdenziale (lo possono essere solo gli iscritti, cioè i medici), ma sono utilizzate dalla Fondazione E.N.P.A.M. come una sorta di “sostituto d’imposta”.

Pertanto, risulta di facile intuizione che detto regime sanzionatorio (l’art. 116, comma 8 e seguenti, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, delinea un nuovo regime sanzionatorio per i casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi da parte del contribuente) non sia applicabile alle strutture accreditate.

Inoltre, in ogni caso, si ricorda alle strutture che ci leggono, che nel caso in cui i propri Medici abbiano optato per il tetto, si dovrà procedere al ricalcolo delle trattenute, ove operate, e procedere alla restituzione delle somme in eccedenza.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti

(Avv. Antonella Blasi)

(Avv. Alberto Polini)